

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
DEL MARCHIO COLLETTIVO
"madeincolours"**

Tra

- **madeincolours srl**, con sede in Milano (MI), via Locatelli, 6 - P.I. 08656080960, iscritta nel Registro Imprese di Milano al N° 2040054, in persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Michela Kahlberg (C.F. KHLMHL68A63F205J);
(d'ora in avanti denominata semplicemente "MIC")

e

- _____, con sede in _____ (____), via _____, C.F. - P.I. _____, iscritta nel Registro Imprese di _____ al N° _____, in persona del Legale Rappresentante _____ (C.F. _____);
(d'ora in avanti denominata semplicemente "SPONSOR")

di seguito collettivamente definite "PARTI"

PREMESSO

- i. che la CONCEDENTE è titolare del qui riprodotto Marchio collettivo



- ii. che l'uso del MARCHIO è disciplinato dal Regolamento d'uso del marchio collettivo "madeincolours" (in seguito il "REGOLAMENTO" – qui allegato sub B) e dai disciplinari in esso richiamati;
- iii. che lo SPONSOR conosce e condivide i principi presenti nel REGOLAMENTO aderendovi in toto;

- iv. che lo stesso svolge la seguente attività _____
_____ e che tale attività non comportano nessuna modifica/alterazione dei PRODOTTI così come definiti nel REGOLAMENTO;
- v. che lo SPONSOR intende dare un proprio contributo sia economico che di diffusione del MARCHIO nei termini ed alle condizioni qui previste

tutto ciò premesso, le Parti

STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2 Oggetto

2.1 MIC concede allo SPONSOR la licenza d'uso - senza esclusiva - del MARCHIO, limitatamente al fine di divulgare-propagandare la diffusione e conoscenza del MARCHIO medesimo, ovvero su carta intestata e relative buste, biglietti da visita, cataloghi, depliant, cartellonistica, nella pubblicità televisiva, radiofonica e a mezzo stampa, su targhe e insegne e sul sito internet.

Lo SPONSOR, dunque, si obbliga espressamente a non usare il MARCHIO per contraddistinguere manufatti-articoli-beni-prodotti e servizi. E' comunque vietato qualsiasi uso del MARCHIO che possa indurre in inganno il consumatore e/o i terzi circa la qualità, l'origine o altre caratteristiche dei manufatti-articoli-beni-prodotti contraddistinti dal MARCHIO.

2.2 L'utilizzo del MARCHIO dovrà comunque avvenire secondo le norme stabilite nel REGOLAMENTO.

2.3 Lo SPONSOR, sotto la propria esclusiva responsabilità, potrà abbinare al MARCHIO i propri marchi o segni distintivi, sempre che non ne derivi pregiudizio per l'immagine di MIC o inganno per il consumatore.

2.4. Con l'ottemperamento alle disposizioni del CONTRATTO si intende - tra l'altro -

- (i) promuovere e proteggere l'industria/la produzione "Made in Europe";
- (ii) istituire un efficace sistema di controllo delle aziende utilizzatrici del MARCHIO;
- (iii) diffondere e portare a conoscenza dei consumatori, anche attraverso azioni informative e pubblicitarie, i criteri e le caratteristiche dei prodotti finiti realizzati con materiali identificati con il MARCHIO;

Il CONTRATTO, pertanto, non comporta limitazioni di alcun tipo alla libertà imprenditoriale dello SPONSOR con riguardo, a titolo esemplificativo, a territori, clientela, prezzi e condizioni di vendita, libera circolazione dei prodotti o altre scelte imprenditoriali, che rientrano tutte nella piena discrezionalità e responsabilità dello SPONSOR.

Art. 3 Contributo

3.1. A titolo di contributo per la divulgazione e diffusione del marchio, nonché comunque quale corrispettivo per la concessione della presente licenza, lo SPONSOR corrisponderà a MIC l'importo annuo di:

- i. € 1.000 come sponsor standard;
- ii. € 2.000 come sponsor gold;
- iii. € 3.000 o sup. come sponsor platinum.

La scelta -tra le sopra indicate classi- relative all'ammontare del versamento è libera e discrezionale e non vincolante per l'anno successivo.

Lo SPONSOR, quindi, di anno in anno sarà libero di scegliere l'entità del versamento da effettuare in base alle classi indicate.

3.2 Il/la recesso/risoluzione del CONTRATTO ovvero la sospensione e/o revoca al diritto di utilizzo del MARCHIO in nessun caso comporteranno il diritto alla ripetizione delle somme versate dallo SPONSOR, né tantomeno il diritto a indennità o risarcimento danni.

Art. 4 Obblighi dello SPONSOR - autorizzazioni

4.1. Lo SPONSOR si impegna a:

- (i) usare e riprodurre il MARCHIO esclusivamente secondo le modalità, i colori, le forme e le scritte previamente fornite da MIC (o eventualmente concordate in sede di concessione/rinnovo della licenza); MIC fornisce agli aventi diritto all'uso la versione completa e a colori del MARCHIO; in ogni caso, riprodurre il Marchio nella sua interezza, anche in dimensioni di diverse grandezze, purché con le proporzioni compositive di cui al precedente punto (i) delle premesse;
- (ii) comunicare a MIC ogni eventuale uso del MARCHIO indebito o non conforme al CONTRATTO o al REGOLAMENTO da parte di terzi di cui dovesse venire a conoscenza;
- (iii) comunicare a MIC, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi, gli eventuali cambiamenti di ragione/denominazione sociale, trasformazione della propria forma giuridica, cambiamenti di sede, apertura/chiusura di unità produttive e/o sedi secondarie;

4.2 Lo SPONSOR autorizza MIC alla propria iscrizione in appositi elenchi-banche dati (DATABASE), aggiornati e gestiti da soggetti terzi dalla seconda incaricati, e consultabili tramite il sito internet www.madeincolours.eu o eventuali futuri altri.

Art. 5 Durata

5.1 Il contratto acquista efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e cessa dopo 12 mesi dalla sottoscrizione. Esso si rinnoverà automaticamente di anno in anno salvo il diritto di recesso di ciascuna parte, da comunicarsi all'altra a mezzo lettera raccomandata con a/r e PEC osservando tre mesi di preavviso.

Art. 6 Responsabilità

6.1. MIC, nei limiti inderogabili di Legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o altre responsabilità nei confronti dello SPONSOR per cause di:

- (i) mancato rilascio, nullità, invalidità, ritiro od altra fattispecie modificativa o estintiva dei diritti di MARCHIO;
- (ii) violazione di diritti anteriori di marchio o di altri diritti di terzi in conseguenza dell'uso del MARCHIO.
- (iii) concessione del diritto e/o utilizzo del marchio da parte di soggetti terzi – altri concessionari;
- (iv) scambio/divulgazione di dati e informazioni.

6.2 Lo SPONSOR è l'unico responsabile dei dati e delle informazioni fornite all'atto della propria iscrizione e delle informazioni che la stessa comunica a MIC e che potranno essere divulgate e/o pubblicate sul sito di MIC o tramite altri strumenti.

Art.7. Cessazione degli effetti del contratto

7.1 per effetto della cessazione del contratto per qualunque motivo:

- a) lo SPONSOR decadrà da qualsiasi diritto di ulteriore utilizzo del MARCHIO;
- c) lo SPONSOR è tenuto a distruggere, senza aver diritto ad alcun risarcimento o indennità da MIC, in presenza di incaricati di quest'ultima, ogni materiale, ogni prodotto ed ogni documento che riproduce il MARCHIO o in cui il MARCHIO è stato stampato o impresso o che richiama la sua qualità di SPONSOR.

Art. 8 Norme applicabili

- 8.1. Le premesse e gli allegati del presente contratto costituiscono parte integrale dello stesso.
- 8.2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, comprensivo del Regolamento, si rinvia alle norme di legge applicabili.
- 8.3. Fatte salve le previsioni dell'articolo 3.2, ogni modifica del presente contratto dovrà essere convenuta per iscritto tra le parti, a pena di nullità.

Art. 9 Legge e Foro competente

9.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le PARTI relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e interruzione per qualsivoglia motivo o ragione del presente accordo, sarà applicabile la legge italiana e competente, in via esclusiva, il Tribunale di Milano.

Milano, _____
Madeincolours Srl

lo SPOSNOR

.....

.....

(Firma)

(Firma)

ALLEGATO A

Marchio – logo madeincolours

ALLEGATO B

Regolamento uso marchio